



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 27/01/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 1706/2018 R.G.** promossa da:

VINCENZO PAOLISSO, nato a CAPUA (CE), il 05/10/1979, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTORO ANGELO, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in atti,

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto,

SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS S.p.A. (SCCI), in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica presso la sede, sita in Roma, al Largo Chigi n.5,

RESISTENTI

Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procure in atti

Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito – Gestione Separata arti e professioni

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato il 19.2.2018 il Sig. Vincenzo Paolisso, deduceva di aver ricevuto in data 10/1/2018 dall'INPS notifica dell'avviso di addebito n° numero 32820170005224517000, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di € 2.472,57, per omesso versamento contributi Gestione Separata, annualità 2010. Pertanto, adiva l'intestato Tribunale per chiederne l'annullamento, per intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato.



Si costituivano i convenuti, impugnando e contestando le ragioni di controparte con svariate argomentazioni in diritto, e chiedevano la reiezione della domanda in quanto destituita di fondamento.

All'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi alla scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.

L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le motivazioni esposte di seguito, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp. att. c.p.c.

Preliminarmente si evidenzia che con l'avviso di addebito, la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del dl 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell'Inps e la trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.

L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo.

Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. esecuzione esattoriale. Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.

Avverso l'avviso di addebito il destinatario ha i medesimi strumenti di tutela previsti nei confronti dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento.

Questione pregiudiziale è inquadrare correttamente che tipo di strumento di tutela abbia azionato in giudizio parte ricorrente, onde verificarne la proponibilità e l'ammissibilità. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso gli atti esecutivi del concessionario per la riscossione, qualora abbia ad oggetto pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni:

- a) ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione contro l'iscrizione a ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva;
- b) proposizione dell'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito);



c) proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento avanti al giudice del lavoro o al giudice dell'esecuzione a seconda del caso che l'esecuzione sia stata iniziata o meno.

Inoltre, rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto.

Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente.

In ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che il ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione all'esecuzione.

Per contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata, occorre impugnare la cartella di pagamento/l'avviso di addebito e, in tal caso, il rimedio fornito dall'ordinamento è l'opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c.

È vero che in materia di previdenza il credito diventa irretrattabile decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito; ma l'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 D.lgs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.

L'opposizione, in tal caso, *non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva* (ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, n. 4506 del 2007; Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21863 del 2004).

Per usare le parole di una recente sentenza emessa dal Tribunale di Napoli: *"la cartella notificata ritualmente (così come l'avviso di addebito), in quanto assimilabile al precetto, rappresenta una minaccia di esecuzione e consente, ex art. 615, comma I, c.p.c., la deduzione di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, tra cui è annoverabile la prescrizione successiva alla notifica della cartella"* (Trib. Napoli, sent. n. 3805/2017 del 16/05/2017).

Tanto premesso, venendo ora al merito dell'opposizione, la dedotta questione relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali è l'unico motivo di doglianza in questa sede esaminabile, atteso che non sono state lamentate censure formali in ordine alla regolarità/esistenza delle notifiche e che comunque dovevano essere proposte nel più breve termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. mediante opposizione agli atti esecutivi; inoltre, alcuna opposizione nel merito in ordine alla debenza del credito è stata sollevata.

Costituisce principio *"di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti"*, sancito dall'art. 3, co. 9. L. 335/1995.

Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante, come detto, un giudizio di opposizione all'esecuzione.



A questo punto, occorre comprendere se la prescrizione sia maturata.

Va in proposito evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "*conversione*" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SS.UU. n. 23397 del 2016).

Questo è stato il condivisibile approdo a cui si è giunti in sede di legittimità, che ha finalmente sopito il contrasto giurisprudenziale, di cui è utile in questa sede ripercorrere le tappe salienti.

La questione, come è noto, prendeva le mosse da numerose pronunce che richiamavano il testo dell'art. 2953 c.c. *"I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni"* anche alle cartelle esattoriali non opposte.

Secondo tale orientamento, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).

Si affermava, in tale prospettiva, che la stabilizzazione del titolo e l'idoneità della scadenza del termine perentorio di 40 giorni posto dall'art. 24 D.lgs. 46/1999 a rendere definitivamente incontrovertibile la posizione creditoria iscritta a ruolo, determinava quale conseguenza che, al pari di quanto avviene per i titoli giudiziari ex art. 2953 c.c., il nuovo termine prescrizione dopo la notifica sia quello ordinario decennale e non più quello relativo al credito contributivo divenuto incontestabile; ciò in considerazione dell'autonomia dell'obbligazione nascente dalla stabilizzazione del titolo esecutivo.

Si osservava, altresì, che sarebbe stato contraddittorio, a fronte della preclusione di qualsiasi successivo accertamento di merito sulla sussistenza del credito originario (ossia della sostanziale assimilabilità al giudicato del titolo stragiudiziale inopponibile), continuare a ritenere applicabile il termine prescrizione relativo al credito ormai cristallizzato nel nuovo titolo.

Altro orientamento evidenziava come il disposto di cui all'art. 2953 c.c. si riferiva alle sole sentenze passate in giudicato e non era possibile una estensione a titoli extragiudiziali.

Tale orientamento richiamava una posizione delle Sezioni Unite le quali avevano affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ.,



che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "*actio indicati*", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (Cass. Sez. un. 10-12-2009, n. 25790) .

Il contrasto deve ritenersi ormai sopito per effetto della recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 25-10-2016, n. 23397) che hanno chiarito come, in assenza di sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione rimane proprio di quello del tributo.

Trova pertanto applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui: *"9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.*

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ..."

Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.

Ebbene, nel caso di specie, i crediti previdenziali oggetto di tale giudizio alla data del presente provvedimento non sono prescritti.

Dal momento che l'INPS ha esibito l'atto interruttivo precedente la notifica dell'avviso, consistente nell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Separata, avvenuta nel 2016 - ed in particolare ne ha provato la notifica avvenuta il 4.7.2016, giusta raccomandata a/r a firma del destinatario odierno ricorrente - non è decorsa la prescrizione di cui all'art. 3 L.335/95.

Essendo stato allegato, dunque, atto validamente interruttivo della prescrizione, l'opposizione merita rigetto: il ricorrente ha presentato la dichiarazione Unico 2011 anno di imposta 2010 in data 27.09.2011 – *dies a quo* individuato anche in ricorso -, l'avviso di accertamento di iscrizione è stato notificato in data 04.07.2016 e l'avviso di addebito notificato in data 10.01.2018.

Per le suesposte considerazioni l'opposizione non può che essere accolta con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorrente va, quindi, condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.



Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione;
- b) Condanna Vincenzo Paolisso al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 844,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA, se dovute.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 27/1/2020.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*

